

# Città di Imperia Settore Affari Legali e Contratti Servizio Commercio - S.U.A.P.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA GARESSIO N. 1/A, AUTORIZZATO CON ATTO N. 10/2019 RILASCIATO ALLA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

## **IL SINDACO**

### Premesso che:

- con nota in data 17.08.2021 ns. prot. n. 50504-, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia ha informato codesto Ente che a seguito di effettuato sopralluogo presso l'attività di impianto di distribuzione carburanti sita ad Imperia, Via Garessio n. 1/A, è emersa l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività in argomento in quanto è stata segnalata la perdita di carburante da parte di un erogatore;
- personale appartenente al medesimo Comando ha provveduto a mettere in sicurezza l'impianto intimando al responsabile la chiusura del distributore sino alla messa in sicurezza dello stesso mediante intervento da parte di ditta specializzata al fine di effettuare una manutenzione straordinaria;
- l'attività di impianto stradale di distribuzione di carburanti per autotrazione è stata assentita con autorizzazione n. 10 in data 23/04/2019 rilasciata dal Servizio S.U.A.P. alla Soc. ITALIANA PETROLI S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della soc. Anonima Petroli Italiana "API" S.p.A. nella soc. Italiana Petroli S.p.A. "IP";
- con comunicazione (ns. prot. n. 45634 del 21.07.2021) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti antincendio di cui alla pratica n. 264 a seguito di presentazione di SCIA in data 29.06.2021 prot. n. 7132 (riferimenti pratica del Comando);
- -in conseguenza di quanto sopra illustrato, con nota 17.08.2021, prot. n. 50504, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha informato della revoca del certificato di prevenzione incendi dell'impianto di carburante di cui alla pratica n. 264;
- l'art. 130 della L.R. 1/2007, Testo Unico in materia di Commercio, al comma 1 stabilisce che, per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza, il Sindaco può disporre la sospensione di esercizio dell'impianto stradale di erogazione di carburanti e in caso di inottemperanza può ordinare la decadenza dell'autorizzazione medesima.

#### Constatato che:

- nella comunicazione ricevuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sopra menzionata (ns. prot. 5050/2021) è espressamente indicato che "il titolare dell'attività, al termine dei lavori precedentemente indicati, [ovvero la messa in sicurezza dell'impianto mediante intervento da parte di ditta specializzata] dovrà pertanto procedere alla regolarizzazione della stessa ai fini antincendio mediante presentazione di S.C.I.A. con le procedure e modalità di cui al DPR 151/2011 e al DM 07/08/2012";

Ritenuto necessario, in conseguenza di quanto sopra illustrato, procedere all'emissione di un atto di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti per autotrazione sito ad Imperia, Via Garessio n. 1/A, autorizzato con provvedimento n. 10/2019 rilasciato alla società Italiana Petroli S.p.A..

## Richiamati:

- la L.R. 1/2007 ed in particolare l'art. 130, comma 1;
- il D.Lvo. 18/8/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti per autotrazione sito ad Imperia, Via Garessio n. 1/A autorizzato con provvedimento n. 04/2019 rilasciato alla società ITALIANA PETROLI S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della soc. Anonima Petroli Italiana "API" S.p.A. nella soc. Italiana Petroli S.p.A. "IP", per l'inosservanza della vigente normativa antincendio e in riferimento ai criteri tecnici di prevenzione incendi, per giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica del presente atto o comunque sino all'accertato ripristino delle prescrizioni violate che dovrà essere formalmente trasmesso al Comune di Imperia.

La presente ordinanza potrà essere revocata qualora la società titolare dell'attività dimostri di aver adempiuto a quanto rilevato.

In caso di accertata inottemperanza a quanto contenuto nel presente Atto il Comune potrà ordinare la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Copia del presente atto sarà trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Comando di Polizia Municipale ai fini della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li

1.8 AGO 2021

IL SINDACO On. Dott. Claudio Scaiel

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per il territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971 rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla data di avvenuta notificazione.